



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 195 - 2024 DEL 02/07/2024

OGGETTO: Approvazione della metodologia di calcolo per l'individuazione del "valore unitario del fascicolo aziendale" 2023, in riferimento al provvedimento AGEA prot. n. 33321 del 24/04/2024 (Prot. Arpea n. 3392 del 06/05/2024).

Il Direttore

Vista

- la D.G.R. n. 31 – 6324 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Angelo Marengo quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto che ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura), in qualità di Organismo Pagatore della Regione Piemonte:

- ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2116, secondo comma, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli Organismi Pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti cui al primo comma, ovvero gestire e controllare le spese connesse ai Fondi FEAGA e FEARS;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2022/127, ALLEGATO I - Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 - 1 AMBIENTE INTERNO punto D) Delega - comma D.1) "*Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

i) un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii) l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;

iii) le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;

iv) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione”.

Visto che, in caso di delega, l'Organismo pagatore è tenuto a:

- predisporre un accordo scritto con i propri Enti delegati;
- sottoporre periodicamente a verifica di qualità i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alle specifiche e di conseguenza alla normativa dell'Unione;
- monitorare l'attività svolta e prendere gli opportuni provvedimenti al fine di mantenere gli standard qualitativi previsti dalla convenzione.

Vista

- la Convenzione ARPEA/CAA/REGIONE di durata triennale, siglata nel 2021, ad oggi scaduta;
- il relativo accordo integrativo ARPEA/CAA, scaduto in data 31/12/2022, tuttavia valevole, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dell'addendum medesimo, nelle more della stipula di una nuova convenzione, ai fini della continuità del servizio e degli impegni.

Considerato che:

- i controlli di II livello sui CAA, oggetto di affidamento, da parte di ARPEA ad un ente controllore esterno, sono controlli di tipo documentale e vertono sulla tenuta del fascicolo aziendale e sui relativi procedimenti ad esso correlati;
- gli esiti dei suddetti controlli sono, gestiti, monitorati ed elaborati tramite l'applicativo informatico del CONAGRI ;
- le regole di calcolo delle eventuali decurtazioni spettanti ai CAA, sono dettagliate nella Convenzione ARPEA/CAA/REGIONE (art. 10, punto 14) e nel complementare accordo integrativo ARPEA/CAA (articolo 10, comma 2);
- la nuova Convenzione ARPEA/CAA/REGIONE, attualmente in corso di redazione, recepirà previsto dal DM 21/2/2024, approvato dal MASAF e pubblicato in G.U. il 13/4/2024 e sarà conforme, nei contenuti essenziali, all'ALLEGATO 1 della Circolare AGEA COORDINAMENTO n. 29528 del 12/04/2024.

Dato atto che AGEA, nel 2023, ha fornito gli importi erogabili esclusivamente in riferimento agli ettari grafici lavorati, coerentemente a quanto previsto all'art. 7 (Corrispettivi), II e III comma, della Convenzione Quadro 2023 per la gestione del Fascicolo Aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, sottoscritta digitalmente tra Agea Coordinamento e i vari OO.PP. italiani a Settembre 2023 che prevede che l'assegnazione complessiva delle risorse ed i relativi criteri di riparto sono definiti annualmente da Agea Coordinamento e gli importi siano modulati in proporzione alla superficie grafica riferita ai fascicoli attivi effettivamente lavorati e regolarmente validati con apposita scheda sottoscritta nell'anno di riferimento;

Dato atto che ARPEA:

- nel corso delle varie campagne di controllo di II livello sui CAA, compresa la campagna di domanda 2022, ha evidenziato la necessità di mirare le verifiche sull'ammissibilità dei titoli di conduzione (con impatto sui relativi procedimenti amministrativi) in quanto tale criticità si è sostanzialmente rilevata principale e quasi esclusiva causa di non conformità dei fascicoli verificati a livello di controllo documentale;
- ai fini del calcolo della penale contrattuale, della campagna di domanda 2022 (e anche di quelle antecedenti), sono stati quindi considerati quali parametri di riferimento ufficiali i valori forniti da AGEA per il pagamento dei corrispettivi a fascicolo aziendale, esclusivamente valorizzati per le

seguenti voci di dettaglio: importo complessivamente spettante ai “fascicoli movimentati”, “importo unitario a fascicolo” e “numero complessivo dei fascicoli movimentati”.

Considerato che la comunicazione AGEA riportante le informazioni necessarie ad erogare il corrispettivo spettante ai CAA per la gestione dei fascicoli aziendali 2022 (provvedimento AGEA prot. n. 37290 del 18/05/2023) è quindi concettualmente differente, per contenuti e criteri, da quella AGEA 2023 (provvedimento AGEA prot. n. 33321 del 24/04/2024, pervenuta a mezzo PEC con prot. Arpea n. 3392 del 06/05/2024).

Esaminati i suddetti provvedimenti e raffrontati i rispettivi dati così ripartiti per anno:

2022

- l'importo unitario a fascicolo è pari ad euro 5,04 IVA COMPRESA;
- l'importo complessivamente erogabile è pari, in totale, ad euro 1.120.152,36 (di cui 192.614,98 per i fascicoli movimentati = 17,20% del totale e 927.537,38 per gli ettari grafici lavorati = 82,80% del totale);
- il n. di fascicoli complessivamente movimentati è pari a 38.217 CUA

2023

- l'importo unitario ad ettaro grafico è pari ad euro 1,37 IVA COMPRESA;
- l'importo complessivamente erogabile è pari ad euro 1.229.662,74 (esclusivamente per gli ettari grafici lavorati = 100% del totale);
- il n. di fascicoli complessivamente movimentati è pari a 37.246 CUA

Dato atto che ARPEA, in richiamo alla vigente convenzione ARPEA/CAA, per le suddette motivazioni, nel calcolo delle penali contrattuali, sia nel 2022, sia nelle precedenti campagne di domanda, ha escluso il valore totale “ad ettaro grafico lavorato”, in quanto non è stato oggetto di controllo ai fini delle verifiche di II livello sui CAA.

Visto che AGEA, a partire dalla campagna di domanda 2023 riconosce come pagabili esclusivamente i fascicoli attivi con superficie grafica lavorata e regolarmente validati tramite apposita scheda sottoscritta nell'anno di riferimento.

Dato atto la convenzione di riferimento in essere tra ARPEA e i CAA è ancora quella scaduta al 31/12/2022 e si basa su un valore unitario a fascicolo pagabile (movimentato), indipendentemente dal fatto che questo fosse di tipo grafico o alfanumerico.

Considerata l'esigenza di ARPEA, nelle more della stipula della nuova Convenzione, a procedere al calcolo della penale contrattuale 2023 ancora secondo le regole in essere dalla convenzione con i CAA/ARPEA/REGIONE, ossia, in richiamo all'art. 10 comma 14 impiegando il parametro “FP” (*numero dei fascicoli “pagabili” per i quali la Regione e ARPEA corrispondono il relativo corrispettivo unitario*) in quanto i controlli di secondo livello della campagna di domanda 2023 sono esclusivamente di tipo documentale, si evidenzia che sarebbe pertanto coerente applicare i medesimi criteri di calcolo applicati per la campagna di domanda 2022.

ARPEA ritiene che, a tal fine occorra stimare il valore unitario a fascicolo pagabile campagna di domanda 2023:

- ✓ in maniera proporzionale al numero di fascicoli complessivamente movimentati 2023,
- ✓ che tenga contestualmente conto dell'incidenza percentuale del 17,2% che, in tal senso ,aveva avuto il numero di fascicoli pagabili 2022 rispetto all'importo totale erogabile per quella medesima campagna di riferimento.

ARPEA calcola che il valore unitario di riferimento a fascicolo movimentato, ai fini del calcolo delle decurtazioni 2023, sia quindi quantificabile in euro 5,68.

Il valore unitario, di euro 5,68 a fascicolo movimentato 2023, è ottenuto tramite i seguenti calcoli:

211.445,76 EURO (valore corrispondente al 17,2% del TOT. complessivo 2023 di euro 1.229.662,74) / 37.246 (TOT. fascicoli movimentati 2023). I calcoli sono eseguiti mantenendo tutte le cifre significative, nell'ultimo passaggio, il valore finale espresso in euro viene approssimato al centesimo.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- di autorizzare la metodologia di calcolo per la determinazione dell'importo unitario di euro 5,68 a fascicolo movimentato 2023, valore indispensabile per il calcolo delle decurtazioni 2023 così come descritte nelle motivazioni del presente atto;
- di considerare, per la campagna di domanda 2023, l'importo unitario a fascicolo pari a euro 5,68 che:
 - ✓ ai fini del calcolo della componente A della decurtazione (penale contrattuale) viene applicato IVA ESCLUSA ed è quindi pari a 4,65 €;
 - ✓ ai fini del calcolo della componente B della decurtazione (mancato pagamento dei fascicoli con esito finale non conforme) viene applicato IVA COMPRESA ed è quindi pari a 5,68 €.

Angelo Marengo
(sottoscritto digitalmente)